

Società PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL

in giallo le parti eliminate dal vecchio statuto

- in verde le parti aggiunte rispetto al vecchio statuto

STATUTO ATTUALE	STATUTO AGGIORNATO AL D.LGS. 175/2016
<p>TITOLO I[^]</p> <p>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</p>	Invariato
<p>ART. 1</p> <p>E' costituita una Società a Responsabilità Limitata in house providing a totale capitale pubblico con la denominazione sociale "Pedemontana Patrimonio e Servizi srl", retta dalle norme del presente Statuto.</p> <p>La Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo del Comune di Nove, nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo 3° "Controllo analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati da parte dei soci".</p>	<p>ART. 1</p> <p>E' costituita una Società a Responsabilità Limitata in house a totale capitale pubblico con la denominazione sociale "Pedemontana Patrimonio e Servizi srl", retta dalle norme del presente Statuto.</p> <p>La Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo del Comune di Nove, nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo 3° "Controllo analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati da parte dei soci".</p>
<p>ART. 2</p> <p>La società ha sede legale in Nove (VI) all'indirizzo deliberato dall'Organo Amministrativo.</p> <p>La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie sia in Italia che all'estero.</p>	Invariato
<p>ART. 3</p> <p>La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione amministrativa e tecnica delle reti, degli impianti e tutte le altre dotazioni destinate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale e comunque esigenze connesse all'assetto del territorio, in particolare ed a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:</p>	<p>ART. 3</p> <p>La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione amministrativa e tecnica delle reti, degli impianti e tutte le altre dotazioni destinate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale e comunque esigenze connesse all'assetto del territorio, in particolare, le seguenti attività, se e in quanto ammissibili ai sensi della normativa relativa alle società pubbliche:</p>

<p>1) La costruzione, la proprietà, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di reti e impianti relativi:</p> <p>a) alla produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas;</p> <p>b) alla produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;</p> <p>c) alla produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili in genere e non;</p> <p>d) alla produzione e gestione di calore e del raffreddamento per uso domestico e altri usi;</p> <p>e) alla raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale utilizzo;</p> <p>f) alla realizzazione e gestione di reti telematiche e trasporto dati;</p>	<p>1) La costruzione, la proprietà, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di reti e impianti relativi:</p> <p>a) alla produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas;</p> <p>b) alla produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;</p> <p>c) alla produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili in genere e non;</p> <p>d) alla produzione e gestione di calore e del raffreddamento per uso domestico e altri usi;</p> <p>e) alla raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale utilizzo;</p> <p>f) alla realizzazione e gestione di reti telematiche e trasporto dati.</p>
<p>2) La società può inoltre svolgere qualsiasi attività connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati, senza comunque svolgere alcuna attività protetta dalla legge;</p>	<p>2) OMISSIS</p>
<p>3) La realizzazione, l'acquisto, il possesso e la gestione di patrimonio immobiliare di ogni tipo;</p>	<p>2) La realizzazione, l'acquisto, il possesso e la gestione di patrimonio immobiliare di ogni tipo;</p>
<p>4) Il servizio di manutenzione e gestione di strade pubbliche e private;</p>	<p>3) Il servizio di manutenzione e gestione di strade pubbliche e private;</p>
<p>5) Il servizio di gestione e manutenzione di edifici scolastici e pubblici in genere;</p>	<p>4) Il servizio di gestione e manutenzione di edifici scolastici e pubblici in genere;</p>
<p>6) La realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;</p>	<p>5) La realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;</p>
<p>7) La realizzazione, la gestione</p>	<p>6) La realizzazione, la gestione</p>

<p>di impianti di illuminazione pubblica;</p> <p>8) La realizzazione, la gestione e manutenzione del verde pubblico e privato.</p> <p>9) La gestione del servizio idrico integrato o di parti di esso, con particolare riferimento alle attività di:</p> <p>a) captazione, adduzione, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile;</p> <p>b) l'erogazione del servizio idrico, acqua potabile, all'utente finale e la relativa fatturazione.</p> <p>10) La gestione di servizi cimiteriali e funebri:</p> <p>a) manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la progettazione di interventi;</p> <p>b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;</p> <p>c) svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e trasporti;</p> <p>d) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;</p> <p>e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione di salme.</p> <p>11) La gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana:</p> <p>a) raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati;</p> <p>b) trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero;</p> <p>c) raccolta differenziata: organizzazione, aspetti informativi e divulgativi;</p> <p>d) pulizia strade;</p> <p>e) studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;</p> <p>f) realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili;</p> <p>g) gestione utenze e tariffa servizio: attività di sportello</p>	<p>di impianti di illuminazione pubblica;</p> <p>7) La realizzazione, la gestione e manutenzione del verde pubblico e privato.</p> <p>8) La gestione del servizio idrico integrato o di parti di esso, con particolare riferimento alle attività di:</p> <p>a) captazione, adduzione, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile;</p> <p>b) l'erogazione del servizio idrico, acqua potabile, all'utente finale e la relativa fatturazione.</p> <p>9) La gestione di servizi cimiteriali e funebri;</p> <p>a) manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la progettazione di interventi;</p> <p>b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;</p> <p>c) svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e trasporti;</p> <p>d) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;</p> <p>e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione di salme.</p> <p>10) La gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana:</p> <p>a) raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati;</p> <p>b) trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero;</p> <p>c) raccolta differenziata: organizzazione, aspetti informativi e divulgativi;</p> <p>d) pulizia strade;</p> <p>e) studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;</p> <p>f) realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili;</p> <p>g) gestione utenze e tariffa servizio: attività di sportello,</p>
---	---

<p>fatturazione e riscossione; h) attività di disinfezione e disinfestazione; i) servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani funzionali all'interesse degli enti soci e coerentemente alla gestione integrata dei rifiuti su base territoriale.</p> <p>12) La gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, in particolare: a) gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); b) aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; c) trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.</p> <p>La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, assumere o cedere altre partecipazioni senza il previo consenso di Pedemontana Patrimonio e Servizi srl.</p>	<p>fatturazione e riscossione; h) attività di disinfezione e disinfestazione; i) servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani funzionali all'interesse degli enti soci e coerentemente alla gestione integrata dei rifiuti su base territoriale.</p> <p>11) La gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, in particolare: a) gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); b) aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; c) trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.</p> <p>La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, salvo il rispetto dei limiti imposti dalla legge anche relativamente alla natura pubblica della società, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.</p>
<p>ART. 4</p>	<p>Invariato</p>

<p>La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).</p>	
<p>TITOLO II^</p> <p>CAPITALE SOCIALE</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 322.400,00 (Euro trecentoventiduemilaquattrocento e centesimi zero) ed è diviso in quote ai sensi di Legge e le quote attribuiscono ai soci diritti in misura proporzionale al loro ammontare.</p> <p>L'aumento del capitale sociale potrà avvenire su delibera dell'assemblea dei soci a pagamento anche mediante conferimenti in natura di beni da parte di terzi o a titolo gratuito.</p> <p>I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o non alle quote di capitale sociale possedute. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci che saranno infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Qualora il finanziamento non fosse infruttifero sarà richiesta una specifica delibera.</p> <p>Nei casi in cui per legge spetti ai soci il diritto di recesso, questo deve essere esercitato nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis 1° e 2° comma del C.C. in quanto compatibili e la liquidazione e rimborso avverranno a norma dell'art. 2473 comma 3° e 4° del C.C..</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 6</p> <p>Il Capitale Sociale è detenuto totalmente dal Comune che, quale socio unico della Società, esercita</p>	<p>Invariato</p>

<p>sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p>Il Capitale Sociale è interamente pubblico e può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici.</p> <p>Ai fini dell'ammissione alla eventuale sottoscrizione dello stesso è pertanto essenziale il requisito di ente pubblico.</p> <p>E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale sociale e, pertanto, l'acquirente non sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali.</p>	
<p>TITOLO III^</p> <p>ASSEMBLEA</p>	<p>TITOLO III^</p> <p>ASSEMBLEA</p>
<p>ART. 7</p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto mediante assemblea che è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia con lettera raccomandata (o telefax o posta elettronica o altro mezzo similare purché all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente comunicata alla società) spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio (o utenza).</p> <p>Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p>	<p>ART. 7</p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto mediante assemblea che è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia con lettera raccomandata (o telefax o posta elettronica o altro mezzo similare purché all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente comunicata alla società) spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio (o utenza).</p> <p>Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:</p> <p>a)l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p>

<p>b) la determinazione degli obiettivi strategici;</p> <p>c) l'approvazione dei budget di esercizio ed i piani degli investimenti,</p> <p>d) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;</p> <p>e) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società.</p>	<p>b) la determinazione degli obiettivi strategici;</p> <p>c) l'approvazione dei budget di esercizio ed i piani degli investimenti,</p> <p>d) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;</p> <p>e) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società, salvo il rispetto delle normative vigenti.</p>
<p>ART. 8</p> <p>Hanno diritto ad intervenire all'assemblea anche per delega a terzi tutti coloro la cui qualifica di socio sia opponibile alla società.</p> <p>Ogni socio si intende abbia eletto domicilio all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.</p> <p>Il socio può mediante raccomandata R.R., comunicare alla società che, all'uopo, potrà istituire un apposito libro delle comunicazioni, l'indirizzo (e le utenze) utili prioritariamente per le comunicazioni.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>ART. 9</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.</p> <p>In caso di loro assenza o impedimento, gli intervenuti designeranno il Presidente.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p>	<p>ART. 9</p> <p>L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato.</p> <p>In caso di loro assenza o impedimento, gli intervenuti designeranno il Presidente.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p>
<p>ART. 10</p> <p>L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le modifiche dei patti costitutivi per le quali occorrerà la maggioranza</p>	<p>ART. 10</p> <p>L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le modifiche dei patti costitutivi per le quali occorrerà la maggioranza</p>

<p>dei 2/3 (due terzi) e salvo gli altri casi in cui la legge prescriva particolari maggioranze.</p> <p>Si applica per quanto compatibile l'ultimo comma dell'art. 2368 del C.C. nonché l'ultimo comma dell'art. 2479 bis del C.C..</p>	<p>dei 2/3 (due terzi) e salvo gli altri casi in cui la legge prescriva particolari maggioranze.</p> <p>Si applica per quanto compatibile l'ultimo comma dell'art. 2368 del C.C. nonché l'ultimo comma dell'art. 2479 bis del C.C..</p>
	<p>TITOLO IV[^]</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p>
<p>ART. 10 bis) "Controllo analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati da parte dei soci".</p> <p>Al fine dell'esercizio del Controllo Analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati, l'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, e il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.</p>	<p>ART. 11 "Controllo analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati da parte dei soci".</p> <p>Al fine dell'esercizio del Controllo Analogo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati, l'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente al socio il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, e il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.</p> <p>La società dovrà predisporre annualmente, alla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare unitamente al Bilancio di esercizio, nella quale dovranno essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifici programmi predisposti dalla società per la valutazione del rischio di crisi aziendale; - i regolamenti interni, eventualmente predisposti, al fine di garantire la conformità dell'attività della società alle norme tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; - l'attività dell'ufficio di controllo interno di gestione, qualora attivato in

relazione a criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità aziendale, anche in relazione alle relazioni dallo stesso trasmesse all'organo di controllo, sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- l'adozione o la motivazione della mancata adozione di codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

- l'adozione o la motivazione della mancata adozione di programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

La società invia alla struttura competente, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto, come pure i bilanci e gli altri documenti, di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 175/2016 con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

La società riceverà affidamenti diretti di contratti pubblici dall'amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo, non essendo prevista partecipazione di capitali privati.

Non è prevista l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà

<p>Gli organi amministrativi e tecnici dei soci diretti e/o indiretti, in relazione all'esercizio di servizi in house providing, hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.</p> <p>Su richiesta dei soci diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.</p> <p>Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:</p> <p>a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;</p> <p>b) nel caso di una pluralità dei soci, a mezzo di un apposito organismo di controllo - assemblea di coordinamento - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo</p>	<p>essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>Gli organi amministrativi e tecnici dei soci diretti e/o indiretti, in relazione all'esercizio di servizi in house providing, hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.</p> <p>Su richiesta dei soci diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.</p>
--	---

<p>congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;</p> <p>c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione</p>	
<p>TITOLO IV^</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>ART. 11</p> <p>La Società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da più amministratori, da un minimo di due ad un massimo di tre. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso di più amministratori, l'assemblea che procede alla loro nomina può attribuire agli stessi anche poteri diretti di amministrazione che eserciteranno secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci disgiuntamente oppure congiuntamente con conseguente applicazione degli artt. 2257 e 2258 del C.C., salvo sempre l'applicazione del metodo collegiale nelle materie di cui</p>	<p>ART. 12</p> <p>La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, determinate secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'assemblea che procede alla nomina può attribuire ad un solo amministratore anche deleghe di gestione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, salvo sempre l'applicazione del metodo collegiale nelle materie di cui all'art. 2475, ultimo comma del C.C..</p>

all'art. 2475, ultimo comma del C.C..

Gli amministratori possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci, durano in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La revoca potrà avvenire liberamente in presenza di giusta causa o di congruo preavviso e per la stessa basterà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Essi sono rieleggibili.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 C.C. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.

All'Organo amministrativo si applica la clausola "simul stabunt simul cadent": in caso di

L'amministratore unico o gli amministratori possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci, durano in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore unico o gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 che prevede il rispetto del principio di genere, almeno nella misura di un terzo. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la carica di vicepresidente potrà essere eventualmente attribuita esclusivamente ai fini dell'individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. La revoca potrà avvenire liberamente in presenza di giusta causa o di congruo preavviso e per la stessa basterà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili. All'amministratore unico o agli amministratori si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 2382 C.C. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.

All'Organo amministrativo, qualora nominato, si applica la clausola "simul stabunt simul cadent": in caso di cessazione dalla carica

<p>cessazione dalla carica anche di un solo consigliere di amministrazione, l'intero organo amministrativo decade e l'assemblea dei soci deve provvedere alla sua rinomina.</p> <p>Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>anche di un solo consigliere di amministrazione, l'intero organo amministrativo decade e l'assemblea dei soci deve provvedere alla sua rinomina.</p> <p>Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>ART. 12</p> <p>All'Organo Amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto, niente escluso o eccettuato, sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.</p> <p>La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C., nei limiti di cui all'art. 2412 comma 1° del C.C., spetta in ogni caso all'assemblea dei soci e non all'organo amministrativo.</p> <p>Esso potrà nominare institori, direttori e procuratori. Nel caso la Società fosse retta da un Consiglio di Amministrazione e nei casi di più amministratori qualora la delibera debba essere assunta dal Consiglio, questo delibera collegialmente e viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento da un altro Amministratore facente funzione, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia nei casi di legge e anche su richiesta di un solo componente. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo</p>	<p>ART. 13</p> <p>All'Organo Amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto, niente escluso o eccettuato, sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.</p> <p>La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C., nei limiti di cui all'art. 2412 comma 1° del C.C., spetta in ogni caso all'assemblea dei soci e non all'organo amministrativo.</p> <p>Esso potrà nominare institori, direttori e procuratori. Nel caso la Società fosse retta da un Consiglio di Amministrazione qualora la delibera debba essere assunta dal Consiglio, questo delibera collegialmente e viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento da un altro Amministratore facente funzione, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia nei casi di legge e anche su richiesta di un solo componente. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo</p>

scopo (fax, posta elettronica o altro mezzo simile purchè all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente indicata nei libri sociali o comunque nei documenti della società) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma purchè sempre con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purchè il Consiglio sia formato da più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea per le seguenti decisioni, se non già previste nel Budget approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15 che segue:

- a) approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati, approvazione delle linee strategiche e degli obiettivi di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività, degli investimenti e loro coperture finanziarie nei settori definiti dagli enti pubblici soci;
- b) deliberare sulla costituzione o partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso dalle medesime società, qualora l'operazione societaria comporti un impegno finanziario che superi Euro 200.000,00 (duecentomila);
- c) In merito agli atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari, alienazioni immobiliari, contrazione di mutui, richiesta di fidi, sconto e sottoscrizione di effetti, concessione e ricevimento di prestiti, fideiussioni ed ipoteche di ogni

idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altro mezzo simile purchè all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente indicata nei libri sociali o comunque nei documenti della società) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma purchè sempre con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea per le seguenti decisioni, se non già previste nel Budget approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15 che segue:

- a) approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati, approvazione delle linee strategiche e degli obiettivi di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività, degli investimenti e loro coperture finanziarie nei settori definiti dagli enti pubblici soci;
- b) deliberare sulla costituzione o partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso dalle medesime società, qualora l'operazione societaria comporti un impegno finanziario che superi Euro 200.000,00 (duecentomila) e salvo il rispetto delle norme di legge;
- c) In merito agli atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari, alienazioni immobiliari, contrazione di mutui, richiesta di fidi, sconto e sottoscrizione di effetti, concessione e ricevimento di prestiti, fideiussioni ed ipoteche di ogni

<p>ordine e grado che comportino una variazione superiore al 30% (trenta per cento) degli importi previsti nel budget approvato dall'Assemblea o superiori ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e centesimi zero) per ogni singola operazione qualora non previsti nel budget.</p> <p>Oltre a quanto previsto dal precedente, il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di relazionare di fronte al Consiglio Comunale una volta all'anno sull'attività svolta. La presente norma statutaria avrà validità fino a quando il Comune di Nove sarà unico socio.</p>	<p>ordine e grado che comportino una variazione superiore al 30% (trenta per cento) degli importi previsti nel budget approvato dall'Assemblea o superiori ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e centesimi zero) per ogni singola operazione qualora non previsti nel budget.</p> <p>Oltre a quanto previsto dal precedente, l'organo amministrativo ha l'obbligo di relazionare di fronte al Consiglio Comunale una volta all'anno sull'attività svolta. La presente norma statutaria avrà validità fino a quando il Comune di Nove sarà unico socio.</p>
<p>ART. 13</p> <p>La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero ai co-amministratori, in forma disgiunta o congiunta secondo i poteri loro attribuiti, ovvero ancora al presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente se nominato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e comunque di cui alla disciplina prevista per le Società per Azioni, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti delle deleghe che potranno essere conferite anche per singoli affari.</p> <p>Gli Amministratori Delegati avranno in relazione alle deleghe la relativa rappresentanza.</p>	<p>ART. 14</p> <p>La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ART. 14</p> <p>Ai componenti l'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, in un'unica soluzione oppure in ragione di mese o di presenza.</p> <p>L'Assemblea dei soci potrà inoltre</p>	<p>ART. 15</p> <p>Ai componenti l'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, in un'unica soluzione oppure in ragione di mese.</p> <p>La società non potrà corrispondere,</p>

<p>disporre l'attribuzione a favore dell'organo amministrativo di una eventuale indennità di fine mandato sotto forma di accantonamento in denaro o polizza assicurativa.</p>	<p>ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato, né trattamenti di fine mandato. Il compenso dovrà rispettare il limite massimo determinato da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le società a controllo pubblico e dovrà tener conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, come per legge.</p> <p>Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p>
<p>TITOLO V^</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI</p>	<p>TITOLO V^</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI</p>
<p>ART. 15 PROGRAMMA ANNUALE E BUDGET</p> <p>1) Il Consiglio di Amministrazione predispone il budget annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio interessato. Il budget contiene un programma annuale ed un programma pluriennale.</p> <p>2) Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, tenendo conto degli indirizzi dell'Assemblea:</p> <p>a) le linee di sviluppo delle diverse attività;</p> <p>b) le politiche generali delle tariffe per quanto di competenza della società e come proposta per le tariffe che rimangono di esclusiva competenza degli enti soci;</p> <p>c) il programma degli investimenti</p>	<p>ART. 16 PROGRAMMA ANNUALE E BUDGET</p> <p>1) L'organo Amministrativo predispone il budget annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio interessato. Il budget contiene un programma annuale ed un programma pluriennale.</p> <p>2) Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, tenendo conto degli indirizzi dell'Assemblea:</p> <p>a) le linee di sviluppo delle diverse attività;</p> <p>b) le politiche generali delle tariffe per quanto di competenza della società e come proposta per le tariffe che rimangono di esclusiva competenza degli enti soci;</p> <p>c) il programma degli investimenti</p>

<p>da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;</p> <p>d) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;</p> <p>e) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;</p> <p>f) il piano di assunzione del personale.</p> <p>3) Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo.</p> <p>4) Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.</p> <p>5) Il programma è pluriennale redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>6) Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.</p> <p>7) Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo.</p> <p>8) L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di</p>	<p>da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;</p> <p>d) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;</p> <p>e) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;</p> <p>f) il piano di assunzione del personale.</p> <p>3) Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo.</p> <p>4) Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.</p> <p>5) Il programma è pluriennale redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>6) Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.</p> <p>7) Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo.</p> <p>8) L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di</p>
---	---

<p>approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p> <p>L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed anche alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p> <p>L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) giorni, nei casi e alle condizioni di legge.</p> <p>ART. 16) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotto quanto di spettanza della riserva legale, vengono ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salvo diversa decisione da parte dell'assemblea, che potrà creare ulteriori riserve.</p>	<p>approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p> <p>L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed anche alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p> <p>L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) giorni, nei casi e alle condizioni di legge.</p> <p>ART. 17) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotto quanto di spettanza della riserva legale, vengono ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salvo diversa decisione da parte dell'assemblea, che potrà creare ulteriori riserve.</p>
<p>TITOLO VI[^]</p> <p>SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>	<p>TITOLO VI[^]</p> <p>SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>
<p>ART. 17</p> <p>Anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge, la società può nominare un Organo di Controllo (Sindaco) o un revisore.</p> <p>All'Organo di Controllo si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri le disposizioni previste per le società per azioni.</p> <p>La società, con decisione dei soci,</p>	<p>ART. 18</p> <p>La società nomina un Organo di Controllo (Sindaco) o un revisore.</p> <p>All'Organo di Controllo si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri le disposizioni previste per le società per azioni.</p> <p>La società, con decisione dei soci,</p>

<p>assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in questo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti; - la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro; - le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione). <p>In mancanza di diversa deliberazione, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti.</p>	<p>assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in questo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti; - la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro; - le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione). <p>In mancanza di diversa deliberazione, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>I componenti dell'organo di controllo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>TITOLO VII[^]</p> <p>SCIoglimento - LIQUIDAZIONE</p>	<p>TITOLO VII[^]</p> <p>SCIoglimento - LIQUIDAZIONE</p>
<p>ART. 18</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, stabilirà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e adotterà le altre decisioni di sua competenza.</p>	<p>ART. 19</p> <p>Invariato</p>
<p>TITOLO VIII[^]</p>	<p>TITOLO VIII[^]</p>

DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
<p>ART. 19</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se previsto si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>- Salvo i casi in cui la legge imponga il metodo collegiale, le decisioni dei soci e quelle del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, purchè all'unanimità, con consenso espresso per iscritto.</p> <p>In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>- Per la formazione del consenso richiesto si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 giorni dall'invio della proposta di decisione da parte del socio o Amministratore promotore.</p> <p>- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società di capitali.</p>	<p>ART. 20</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se previsto si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>- Salvo i casi in cui la legge imponga il metodo collegiale, le decisioni dei soci e quelle del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, purchè all'unanimità, con consenso espresso per iscritto.</p> <p>In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>- Per la formazione del consenso richiesto si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 giorni dall'invio della proposta di decisione da parte del socio o Amministratore promotore.</p>
	ART. 21

	<p>La società non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a responsabilità limitata.</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società di capitali.</p>
--	--